

## Codice Civile

Capo X

### Del contratto di agenzia

c.c. art. 1742. Nozione. (1)

Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata [c.n. 290].

Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile (2).

-----  
(1) Per la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio vedi L. 3 maggio 1985, n. 204.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 (Gazz. Uff. 19 marzo 1999, n. 65). Il testo precedentemente in vigore, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, emanato in attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15, L. 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990), così disponeva: «Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto». L'art. 6 del suddetto decreto n. 303 del 1991 aveva stabilito che le nuove disposizioni si applicassero ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994.

**Fonte: Leggi d'Italia professionale**  
**Ultimo aggiornamento: 16/04/2012**